

Pergine Valsugana, 06 giugno 2018

Servizio di avvio a trattamento delle frazioni organica (cer 20 01 08) e biodegradabile (cer 20 02 01) derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA
BANDO DI GARA INTEGRALE**

Scadenza del termine di presentazione delle offerte:

mercoledì 25 luglio 2018 alle ore 18.00

1 PREMESSE: INFORMAZIONI GENERALI


La società **AMNU S.p.A.** di Pergine Valsugana (TN) – Viale dell'Industria n. 4/L, telefono 0461/53.02.65, fax 0461/53.43.62, pec info@pec.amnu.net intende appaltare il servizio di avvio al trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) e di rifiuti biodegradabili prodotti da parchi, giardini e cimiteri (codice CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni serviti da AMNU S.p.A..

Oggetto dell'appalto: affidamento mediante procedura aperta telematica, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del "servizio di avvio al trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili".

Categoria del servizio: Vocabolario comune per gli appalti: CPV –90514000-3

CODICE CIG 751884070C

Importo a base di gara: pari ad Euro 2.489.387,50 - di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.



Durata: la prestazione del servizio è prevista per il periodo di 4,75 anni, ovvero 57 (cinquantasette) mesi, a decorrere dalla data di avvio del servizio. Per ulteriori precisazioni si rimanda all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Luogo di esecuzione: impianti di destino dell'aggiudicatario.

Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante rate mensili posticipati sulla base dei servizi effettivamente svolti e contabilizzati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva ed altri adempimenti stabiliti dalla legge.

Per ulteriori precisazioni si rimanda all'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto **non è** suddiviso in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità alla L.P. 2/2016, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg, nonché al D.Lgs. 50/2016 in quanto richiamato dalle citate norme provinciali, con il **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 16 e 17 della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e alle modalità indicate nell'elaborato denominato **"Allegato A - Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto a mezzo dell'apposita funzionalità disponibile sul portale <https://amnu.acquistitelematici.it>, previa registrazione, entro il sesto giorno antecedente quello di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.


Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul suddetto portale a mezzo dell'apposita funzione FAQ.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo portale. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni agli offerenti, da parte della Stazione Appaltante, previste dall'art. 25 della L.P. 2/2017 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in fase di registrazione.

Anche al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, si invitano gli operatori economici interessati ad interloquire con la Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo di comunicazioni scritte, preferibilmente attraverso il sistema informatico all'uopo messo a disposizione.

Per segnalare malfunzionamenti del sistema o per qualsiasi necessità di assistenza tecnica nelle operazioni di registrazione o di caricamento delle offerte, è disponibile sul portale l'apposita funzione di Assistenza – Contatti – Supporto tecnico, alla quale i concorrenti dovranno rivolgersi.



Documentazione disponibile per i concorrenti:

sono disponibili e liberamente scaricabili dal portale <https://amnu.acquistitelematici.it> , previa registrazione, i documenti/modelli di seguito indicati:

- il presente bando integrale di gara
- l'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato A);
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il modello di D.G.U.E. per la partecipazione alla gara;
- il modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
- il modello per la presentazione dell'offerta economica.

AVCPASS: la presente procedura è soggetta ad AVCPASS, pertanto la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dal presente bando sarà effettuata mediante utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità nazionale anticorruzione. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato nella busta virtuale A – Documentazione amministrativa.

Consegna anticipata: nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante può richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011 e dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016.


2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del predetto decreto, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.



Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il cui curatore fallimentare ha autorizzato l'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate nei commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del medesimo decreto o per atti o fatti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.


Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 50/2017, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita ed alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del d.lgs. 165/2001, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex



dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti indicati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti:

A) ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE:

1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o equivalente Registro del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto;

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE:

1. **essere titolare di autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento, definito impianto principale, della capacità di almeno 20.000,00 tonn./anno di rifiuto biodegradabile classificato nei codici CER 20.01.08 e 20.02.01 oggetto della presente gara;**
2. **avere la disponibilità di un impianto di trattamento alternativo**, per la gestione dei rifiuti aventi i medesimi codici CER, rispetto all'impianto di cui al precedente punto 1), ove far confluire i rifiuti biodegradabili in gara in caso di indisponibilità temporanea dell'impianto principale.


Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, il possesso dei requisiti di partecipazione e dell'assenza di motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito dell'aggiudicazione.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, la Stazione appaltante procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di ammissione. A tale scopo la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8.

REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI E G.E.I.E.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., i requisiti di cui alle lettere A) e B) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui alla lettera C), potranno essere cumulati dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che **l'Impresa capogruppo/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.e.i.e. dovrà**



possedere interamente il requisito di cui al punto 1. Le predette disposizioni sono previste **A PENA DI ESCLUSIONE**.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere in proprio la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, secondo le disposizioni di legge.

3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Condizione primaria per poter partecipare alla presente procedura di affidamento è l'obbligo di essere iscritti all'albo fornitori di AMNU; l'iscrizione potrà essere perfezionata accedendo al portale <https://amnu.acquistitelematici.it>, seguendo le relative istruzioni.

Una volta registrato, il concorrente dovrà caricare la documentazione di gara sul sito <https://amnu.acquistitelematici.it> seguendo le relative istruzioni.

Tutta la documentazione caricata a sistema dovrà essere datata e sottoscritta, con **firma digitale valida (non firma manuale scansionata, salvo quanto diversamente previsto ai paragrafi successivi)**, dal legale rappresentante dell'offerente o da persona con idonei poteri di firma.

L'offerta, dovrà essere caricata a sistema, **a pena di esclusione dalla gara**, entro il termine perentorio del


Giorno:	Mercoledì	Data:	25	07	2018	Ora:	18	00
---------	------------------	-------	-----------	-----------	-------------	------	-----------	-----------

Tutta la documentazione caricata a sistema dovrà essere in lingua italiana e dovrà essere presentata la documentazione descritta nei successivi punti.

Busta virtuale "A"

La busta virtuale **A**, documentazione amministrativa, dovrà essere caricata a sistema e contenere:

- Il Documento unico di gara europeo (D.G.U.E.), redatto in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 4.1, **recante, se del caso, l'eventuale dichiarazione di subappalto**;
- (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti)* l'ulteriore documentazione di cui al successivo paragrafo 4.4;
- (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)* l'ulteriore documentazione di cui al successivo paragrafo 4.8;
- (nel caso di avvalimento nei limiti ammessi)* la documentazione di cui al successivo paragrafo 4.6;
- (se ricorrono le relative casistiche)* la documentazione di cui ai paragrafi 4.5, 4.7.
- copia del PASSOe generato dal portale dell'ANAC;
- la garanzia provvisoria, nella misura e con le modalità previste nel successivo paragrafo 4.2;



- h) la ricevuta di versamento del contributo pari **ad euro 140,00.-** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come esplicitato nel successivo paragrafo 4.3;
- i) *(se ricorrono le relative casistiche)* la documentazione comprovante il diritto alla/e riduzione/i dell'importo della cauzione provvisoria, prevista/e dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

Busta virtuale "B"

La busta virtuale **B**, documentazione tecnica, dovrà essere caricata a sistema e contenere:

- a) la documentazione costituente l'offerta tecnica, prevista nell'allegato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**", cui si rinvia anche per quanto concerne le modalità di redazione e presentazione;
- b) il Modello offerta tecnica debitamente compilato.

Busta virtuale "C"

La busta virtuale **C**, offerta economica, dovrà essere caricata a sistema e contenere:


- a) l'offerta economica, in bollo, redatta in conformità al modello "Modello offerta economica" e completa in ogni sua parte, secondo le prescrizioni previste nell'allegato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**"; l'offerta economica dovrà, fra l'altro, riportare la dichiarazione circa i costi della manodopera ed i costi per la sicurezza specifica aziendale, nonché le seguenti dichiarazioni:
 - i. di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
 - ii. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla determinazione dei prezzi;
 - iii. di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro in vigore nel luogo di prestazione del servizio, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. di categoria applicabile;
- b) le *(eventuali)* giustificazioni preventive a supporto dell'offerta economica;
- c) *(solo se ricorre il caso)* l'operatore che abbia ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972, ed intende assolvere al pagamento della stessa attraverso tale modalità, dovrà allegare una dichiarazione del legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo il caso di bollo virtuale), il concorrente dovrà applicare sul modello in versione cartacea la marca da bollo, annullarla, scansionare il documento, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

4. PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

4.1 D.G.U.E. (Busta virtuale A)

Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E., consistente in un'autodichiarazione, resa ai sensi e secondo




le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, presentato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante **l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 2.2.**, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.

- per quanto riguarda la parte IV del D.G.U.E. **NON** è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "α: indicazione globale per tutti i criteri di selezione"; le informazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità e tecnico-professionali devono essere fornite espressamente mediante compilazione delle lettere successive;
- si consiglia di utilizzare il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante;
- in caso di ricorso ad avalimento, le imprese ausiliarie dovranno anch'esse compilare e presentare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avalimento e parte VI;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II – Forma di partecipazione) dovranno anch'esse compilare e presentare il D.G.U.E., limitatamente alla parte III;
- in caso di ricorso al subappalto, i concorrenti dovranno compilare la parte II, lettera D, indicando le parti di prestazioni che intendono subappaltare.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del D.G.U.E., il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, PENA L'ESCLUSIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- Il soccorso istruttorio verrà disposto in particolare nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione da parte dei soggetti tenuti a renderla;
 - Mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dei soggetti tenuti a renderlo;
 - Incompletezza o refusi materiali nei documenti sopra indicati, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.



4.2 GARANZIA PROVVISORIA (Busta virtuale A)

Dovrà essere presentata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, la documentazione comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad Euro **49.727,75** corrispondente al **2% dell'importo a base di gara**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, unitamente alla cauzione, dovranno essere caricati a sistema anche copia delle certificazioni possedute dal concorrente o di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei relativi requisiti.

Nel caso di riduzione spettante in quanto microimprese, piccole e medie imprese, faranno fede le dichiarazioni rilasciate nell'ambito del D.G.U.E..

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, le eventuali riduzioni operano solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 **in capo a tutti gli operatori raggruppati o consorziati.**

In caso di cumulo delle riduzioni previste dal citato art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.


In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato al concorrente capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutti i concorrenti del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la CASSA RURALE DI PERGINE a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, con assegni circolari ovvero con **bonifico** presso il c/c n IT45N0585635220077570001000 intestato ad AMNU S.p.A.; **l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva, fermo restando che tale situazione dovrà essere documentata a mezzo del/dei D.G.U.E. presentati;**
2. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**, conforme allo Schema tipo 1.1. allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate



esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'impegno al rilascio della cauzione definitiva (nel caso di cauzione provvisoria presentata in forma di titoli, assegni circolari o bonifico), la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- **sottoscritta digitalmente** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), o in alternativa con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto firmatario;
- **accompagnata da una dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza o la fideiussione bancaria, sottoscritta digitalmente da quest'ultimo (o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto firmatario) che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera), di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto.

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 19/01/2018 n. 31 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui al precedente capoverso.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le **seguenti clausole**:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Nel caso di microimprese, di piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese, non è richiesto l'impegno



al rilascio della cauzione definitiva di cui al presente punto 6., fermo restando che tale situazione dovrà essere documentata a mezzo del/dei D.G.U.E. presentati;

7. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1. di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 19/01/2018 n. 31.


Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, la Stazione Appaltante provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della garanzia provvisoria, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- Il soccorso istruttorio verrà disposto in particolare nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione della garanzia provvisoria;
 - Mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del garante;
 - Mancata produzione della dichiarazione del sottoscrittore della garanzia di avere i poteri di impegnare validamente il fideiussore;
 - Presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello richiesto;
 - Mancanza o carenze della documentazione atta a dimostrare il diritto alle riduzioni dell'importo;
 - Mancanza di una o più clausole richieste;
 - Incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
 - Errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
 - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
 - Mancanza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

Si procederà **all'esclusione** dell'operatore nel caso in cui si accerti che la garanzia provvisoria è stata costituita oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.



4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (Busta virtuale A)

L'importo del contributo a favore dell'Autorità nazionale ammonta ad euro 140,00 - deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017 – secondo le istruzioni contenute sul sito internet:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo sopra riportato.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n.751884070C che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.


Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- Il soccorso istruttorio verrà disposto in particolare nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
 - Ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
 - Effettuazione di un versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.Si procederà **all'esclusione** dell'operatore nel caso in cui si accerti che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI



IMPRESE GIA' COSTITUITI (Busta virtuale A).

Le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, nell'ambito della busta virtuale A – documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:


- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
<ul style="list-style-type: none">• ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, PENA L'ESCLUSIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.• Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE (Busta virtuale A).

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte della Stazione Appaltante, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le



modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO (Busta virtuale A).

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dei requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al precedente **paragrafo 2.2 lettera C, punto 2.**

Ai sensi del comma 4 del predetto art. 89 del d.lgs. 50/2016, il servizio concernente il trattamento dei rifiuti presso l'impianto principale dovrà essere necessariamente svolto dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Pertanto il requisito di cui al paragrafo 2.2. lettera C, punto 1., non potrà formare oggetto di avvalimento. Potrà invece essere oggetto di avvalimento il requisito di cui al paragrafo 2.2. lettera C, punto 2., purchè il servizio di trattamento venga svolto effettivamente dall'impresa ausiliaria.

In tale caso il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:


- 1) Il D.G.U.E. compilato nella parte II sezione C;
- 2) Il D.G.U.E. compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, **A PENA DI NULLITA'**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **A PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di tutti i concorrenti che se ne avvalgono;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto "avvalimento a cascata".

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;



- Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. o della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
 - Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
 - Incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà all'**esclusione** dell'operatore economico nel caso si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.7. IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO DA PARTE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO (Busta virtuale A).

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO


- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione.

4.8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 (Busta virtuale A).

In caso di consorzi di cui al presente paragrafo, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II – lett. A Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo compilato limitatamente nella parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 de d.lgs. 50/2016, nei casi mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente della gara provvederà a sospendere la seduta ed a richiedere, via PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto ed i



soggetti che le devono rendere.

- Il ricorso al soccorso istruttorio non determina alcuna sanzione;
- Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
 - Incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo ai concorrenti, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta pubblica telematica di apertura dei plichi avverrà il giorno 31 luglio 2018 alle ore 09:00 sul portale <https://amnu.acquistitelematici.it>. Ogni offerente potrà seguire la procedura accedendo al portale con le proprie credenziali.

Si darà corso alla procedura di gara ed all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Fase 1

In questa prima fase, il Presidente di gara procederà a verificare:

- a) la completezza e correttezza della documentazione presentata nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa";
- b) l'insussistenza di motivi di esclusione, secondo quanto previsto nel presente bando;
- c) il rispetto del divieto di partecipazione plurima (partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, partecipazione in proprio e come ausiliaria ecc...);


In caso del protrarsi delle operazioni è facoltà del Presidente sospendere l'esame delle domande e fissare l'ora ed il giorno per la ripresa dei lavori. Allo stesso modo il Presidente procederà a sospendere i lavori per consentire l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio.

Fase 2

In questa seconda fase saranno aperte le buste virtuali "B - Documentazione Tecnica" dei soggetti ammessi dopo la verifica di cui alla prima fase.

La seconda fase sarà quindi sospesa per dar tempo e modo all'apposita Commissione tecnica di procedere, in seduta riservata, alle valutazioni tecniche e alla conseguente attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte"

All'esito dei lavori della Commissione tecnica, quindi, i partecipanti saranno convocati, con un minimo di 3 (tre) giorni di anticipo, alla seduta pubblica telematica per l'espletamento della fase successiva.



Fase 3

In questa fase il Presidente comunicherà gli esiti delle valutazioni tecniche ed i relativi punteggi, procedendo poi all'apertura delle buste virtuali "C - Offerta economica".

Il Presidente procederà quindi all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, alla sommatoria di questi con i punteggi relativi alle offerte tecniche, secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**" e provvederà alla formazione della graduatoria.

In caso di protrarsi delle operazioni è facoltà del Presidente sospendere l'esame delle domande e fissare l'ora e il giorno per la ripresa

Qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico pari o superiore alla soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte, determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, il Presidente sospenderà la seduta e trasmetterà l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate preventivamente all'organo competente per la fase di valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7. Qualora invece il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore a detta soglia, il Presidente procederà comunque alla sospensione della seduta per consentire al medesimo organo competente di effettuare le dovute verifiche in ordine ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, entrambe dichiarate non anomale a valle del sub-procedimento di cui al capoverso precedente, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.


6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del D.G.U.E. (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare o non venga presentata.

Il rispetto del limite al subappalto sarà verificato **in corso di esecuzione del servizio.**



7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione di congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta della Stazione Appaltante e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di erogazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi offerti.

Nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni, assegnando un termine all'offerente, nonché procedere all'audizione dello stesso.


La Stazione appaltante procederà all'esclusione per anomalia al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

8. VERIFICA DEI REQUISITI ED ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 i requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'aggiudicatario ed all'eventuale impresa ausiliaria, assegnando all'aggiudicatario stesso un termine di 10 giorni per la produzione di eventuali documenti.

In questa fase si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 ed 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti di competenza.



A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante non procederà al calcolo della nuova soglia di anomalia ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.


Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016 la Stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) autorizzazione in originale o in copia autentica dalla quale si evinca che l'aggiudicatario può gestire un impianto di trattamento della capacità di almeno 20.000,00 tonn./anno di rifiuto biodegradabile classificato nei codici CER 20.01.08 e 20.02.01
- b) autorizzazione in originale o in copia autentica dalla quale si evinca che l'aggiudicatario ha la disponibilità di un impianto di trattamento alternativo, con caratteristiche analoghe a quello principale, in grado di trattare il rifiuto biodegradabile nel caso di indisponibilità dell'impianto principale.
- c) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
 - i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
 - la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;



- d) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBAIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- e) La **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate:
- i. ammontare garantito pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
 - ii. forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016;
 - iii. la garanzia dovrà riportare le seguenti clausole:
 1. la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui all'art. 103, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
 2. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 3. che l'eventuale mancato pagamento di premi, commissioni, supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante;
 4. che il foro competente in caso di controversie è quello di Trento;

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.


L'aggiudicatario potrà presentare la sola Scheda tecnica riferita allo Schema tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, purché integrata dalle condizioni di cui ai numeri 3. e 4. Sopra riportati.

La stipulazione del contratto, qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli previsti dalla normativa antimafia vigente.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, dl. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 le spese sostenute per la pubblicazione sulla GURI e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in 2.100,00,- Euro.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia delle relative fatture.



Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e secondo le modalità ivi previste.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 90 giorni all'Appaltatore, senza alcun onere nei confronti del medesimo, fatto salvo il pagamento di quanto spettante per i servizi svolti.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note della Stazione Appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo della Stazione Appaltante).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito a stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.


Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, nonché l'art. 25bis della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dai citati articoli.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, sono inviate, a mezzo del portale <https://amnu.acquistitelematici.it> ai concorrenti le



comunicazioni relative alle ammissioni, esclusioni ed aggiudicazioni.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P.23/1992: ing. Roberto Bortolotti 0461/530265.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

Fonte dei dati personali

I dati saranno raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03, Provvedimenti del Garante, ove applicabili), e comunque, con la dovuta riservatezza.

Finalità del trattamento

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento della presente attività e in particolare per: esigenze legate alla corretta definizione delle procedure di gara, pervenire all'eventuale stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi normativi dando esecuzione ad un atto, pluralità d'atti od insieme di operazioni necessarie all'adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.

Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e un mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.

Natura della raccolta

Per la stipulazione ed esecuzione della procedura, la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

Comunicazione e diffusione

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione ai soggetti necessari per il corretto adempimento della presente procedura, nonché per l'assolvimento di norme di legge.

Conservazione dei dati

I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge.

Diritti dell'interessato

Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all'autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

Titolare del trattamento

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è AMNU S.p.A., con sede in Viale Dell'Industria 4/L - 38057, Pergine Valsugana (TN) – Responsabile del Trattamento Roberto Bortolotti, domiciliato per la carica



presso la sede del titolare. Il Data Protection Officer è individuato nella persona del dott. Andrea Avanzo (Gruppo Inquiria S.r.l.).

IL RUP
Roberto Bortolotti

Allegati:

- Allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato A),
- Modello D.G.U.E. per la partecipazione alla gara;
- Modello offerta tecnica;
- Modello offerta economica;
- Capitolato speciale d'appalto